

(N. 2333)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1957

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi

ONOREVOLI SENATORI. — Alle soglie di un inverno che si annuncia con segni di particolare rigidità, è precipuo ed impegnativo compito del Governo di apprestare i mezzi più adatti per sopperire alle esigenze delle categorie più bisognose della popolazione.

La circostanza dell'esistenza nei magazzini della gestione di ammasso di Stato di notevoli giacenze di frumento, in eccedenza a quelle necessarie per la normale distribuzione all'industria molitoria, fornisce l'occasione di utilizzare una parte di tali giacenze per la distribuzione gratuita a categorie di bisognosi, a favore delle quali viene svolta la complessa opera di assistenza invernale.

È stato così predisposto l'unito provvedimento che, nell'articolo 1, prevede la distribuzione di quantitativi di grano — fino al limite di un milione di quintali — provenienti da vecchi raccolti e riscontrati, a cura degli Organi tecnici del Ministero dell'agricoltura addetti al controllo della gestione, non più idonei ad una prolungata giacenza nei depositi di ammasso.

L'articolo 2 del provvedimento stabilisce che il ritiro del prodotto dovrà essere effettuato presso il magazzino di prelievo, in modo da evitare qualsiasi onere di trasporto alla gestione che, da un alleggerimento delle attuali disponibilità, potrà realizzare una con-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

creta economia nelle spese di conservazione, beneficiare della immediata consegna di quantità, residue da precedenti campagne, che destano sempre maggiori preoccupazioni per lo stato della loro conservazione, e provvedere ad un alleggerimento di magazzini nei quali sono depositate ingenti quantità di cereale.

All'articolo 3, infine, è prevista l'emana- zione di un decreto interministeriale, da ema- nare a cura del Ministro dell'interno di con- certo con quelli del tesoro e dell'agricoltura,

che dovrà stabilire le categorie dei beneficiari e le modalità che dovranno regolare la distri- buzione del prodotto.

Il fine altamente sociale che il provvedimen- to si propone lascia sperare la sua più sol- lecita approvazione da parte del Parlamento e la conseguente, immediata applicazione delle relative norme che consentiranno di dar vita ad una forma di assistenza particolarmente gradita ad alcune categorie di cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'assistenza invernale a categorie di bi- sognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di am- masso obbligatorio provenienti da vecchi rac- colti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministe- riale della ricostruzione fino al massimo di un milione di quintali di prodotto e previi ac- certamenti tecnici eseguiti presso i magazzini di deposito dai competenti organi del Mini- stero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

I quantitativi di cereale ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

Art. 3.

Con decreto del Ministro dell'interno, di con- certo con quelli del tesoro e dell'agricoltura, saranno stabilite le categorie dei beneficiari e le modalità di applicazione della presente legge.